
Imprese Culturali e Creative

Dal 30 settembre 2025 è possibile iscriversi nella **nuova Sezione Speciale del Registro Imprese dedicata alle Imprese Culturali e Creative (ICC)**, istituita in attuazione della Legge 206/2023.

La qualifica di ICC può essere riconosciuta a imprese, associazioni e altri soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente specifiche attività relative a beni e prodotti culturali (musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura), in possesso dei requisiti richiesti.

[Soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa](#)

[Modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale](#)

[Domanda di iscrizione](#)

[Domanda di cancellazione](#)

[Normativa di riferimento](#)

Soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa

Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa, tramite la richiesta di iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese:

- gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all'estero);
- i lavoratori autonomi;
- gli enti del Terzo settore, previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
- le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

se iscritti nel Registro Imprese o nel REA e che hanno già dichiarato lo svolgimento

dell'attività economica.

I suddetti soggetti, per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa devono:

- **svolgere attività stabile e continuativa** con **sede in Italia**, o in uno degli **Stati membri dell'Unione europea** o in uno degli **Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo**, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- **svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività**: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali (vedi nota) oppure attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione creazione, produzione sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Nota: si definiscono beni culturali, i beni di cui all' articolo 2 comma 2 del D.lgs 22.1.2004, n. 42. Si definiscono attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

[Torna all'indice degli argomenti](#)

Modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione o di cancellazione dalla sezione speciale

L'istanza di iscrizione (o di cancellazione) nella sezione speciale delle imprese culturali e creative deve essere presentata al Registro Imprese competente, mediante una **pratica telematica di comunicazione unica** predisposta tramite l'ambiente di compilazione **DIRE** o equivalente.

Il Registro Imprese competente è quello in cui l'impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Avvertenze

1. La richiesta di iscrizione (o di cancellazione) dalla sezione speciale costituisce un adempimento esclusivo, **non è quindi ammessa la compilazione di altri riquadri del modulo diversi da quelli previsti per l'adempimento, né l'allegazione di altri moduli o di documenti.**
2. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione:
 - l'attività prevalente dell'impresa/ente (o l'attività economica per i soggetti iscritti solo al REA) deve essere **già stata iscritta al RI/REA**;
 - il **codice ATECO** riferito all'attività prevalente (o all'attività economica per i soggetti iscritti solo al REA) deve essere presente all'interno della [lista di codici ATECO](#) [file PDF] del decreto direttoriale del MIMIT del 10/07/2025, modificato dal Decreto MIMIT 6 marzo 2026;
 - qualora, nell'allegato di cui al punto precedente, il codice ATECO preveda lo svolgimento dell'attività in forma artigiana ed è quindi contrassegnato come "artigiano", è necessario che l'impresa sia ANNOTATA nella sezione speciale di impresa artigiana e che l'attività

prevalente corrisponda a quella artigiana dichiarata.

3. In caso di **ente iscritto al REA**, ai fini dell'iscrizione alla sezione speciale con la qualifica di impresa culturale e creativa, è necessario che l'ente medesimo abbia già **iscritto** nel REA un **indirizzo attivo di posta elettronica certificata**.

[Torna all'indice degli argomenti](#)

Domanda di iscrizione

Deve essere compilato:

- **modello S5** di variazione attività, al riquadro **BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA** (per tutte le imprese diverse dalle individuali);
- **modello I2** al riquadro **35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA** (per le imprese individuali).

Nel suddetto riquadro:

- deve essere compilato il campo 'Tipologia richiesta' con il codice N-ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE;
- deve essere attestato (con **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del DPR 445/2000) il possesso dei requisiti di impresa culturale e creativa previsti dalla norma, attraverso la valorizzazione dell'apposito campo obbligatorio.

L'iscrizione nella sezione speciale consente inoltre alle imprese culturali e creative di integrare la denominazione sociale con la dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC".

In questo caso, contestualmente alla richiesta di iscrizione in sezione speciale, è possibile richiedere l'aggiunta della dicitura "impresa culturale e creativa" oppure "ICC" alla denominazione sociale, tramite la compilazione del campo 'Dicitura nella denominazione sociale' del riquadro IMPRESA CULTURALE E CREATIVA, valorizzandolo con il codice A-IMPRESA CULTURALE E CREATIVA oppure B-ICC.

Soggetto obbligato

- Il rappresentante legale dell'impresa/ente.
- Il titolare dell'impresa individuale.

L'obbligato deve sottoscrivere digitalmente l'istanza (modello S5 o modello I2) in cui è contenuta la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Termine

Non è previsto un termine essendo l'iscrizione facoltativa.

Diritto di segreteria e imposta di bollo

Diritto di segreteria

-
- Imprese/Enti iscritti al Registro Imprese: **90 euro** (cooperative sociali: 45 euro).
 - Enti iscritti al REA: **30 euro**.
 - Imprese individuali: **18 euro**.

Imposta di bollo

- Imprese/Enti diversi da società di persone e imprese individuali: **65 euro** (cooperative sociali: esenti).
- Società di persone: **59 euro**.
- Imprese individuali: **17,50 euro**.

[Torna all'indice degli argomenti](#)

Domanda di cancellazione

Deve essere compilato:

- **modello S5** di variazione attività, al riquadro **BS/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA** (per tutte le imprese diverse dalle individuali);
- **modello I2** al riquadro **35/IMPRESA CULTURALE E CREATIVA** (per le imprese individuali).

Nel suddetto riquadro deve essere compilato il campo 'Tipologia richiesta' con il codice CANCELLAZIONE SEZIONE SPECIALE.

Soggetto obbligato

- Il rappresentante legale dell'impresa/ente.
- Il titolare dell'impresa individuale.

L'obbligato deve sottoscrivere digitalmente l'istanza (modello S5 o modello I2).

Termine

Non è previsto un termine.

Diritto di segreteria e imposta di bollo

Diritto di segreteria

- Imprese/Enti iscritti al Registro Imprese: **90 euro** (cooperative sociali: 45 euro).
- Enti iscritti al REA: **30 euro**.
- Imprese individuali: **18 euro**.

Imposta di bollo

- Imprese/Enti diversi da società di persone e imprese individuali: **65 euro** (cooperative sociali: esenti).
- Società di persone: **59 euro**.
- Imprese individuali: **17,50 euro**.

[Torna all'indice degli argomenti](#)

Normativa di riferimento

Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 06/03/2026: integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative.

Legge 27 Dicembre 2023, n. 206 art. 25: ha introdotto la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l'istituzione di una apposita sezione speciale del Registro Imprese.

Decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024: ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.

Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10/07/2025: ha istituito l'apposita sezione speciale del Registro Imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale; in allegato al decreto sono stati inoltre elencati i codici ATECO delle attività ammissibili.

Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 07/08/2025: sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al Registro Imprese, necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all'iscrizione/cancellazione degli enti coinvolti nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative.

[Torna all'indice degli argomenti](#)

Allegati

[Manuale operativo](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 19 Mar, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Rate